



# CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

---

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 118 del 20-11-2019

**Oggetto:** FORMULAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER L'ATTIVAZIONE DI QUANTO NECESSARIO AL TRASFERIMENTO DI RIMORCHIO IN SOSTA NELL'AREA CATASTALMENTE CONTRADDISTINTA AL FOGLIO 13, PARTICELLA 646, AVENTE DESTINAZIONE URBANISTICA DI PATRIMONIO PUBBLICO STRADALE IN ALTRO SITO PER MOTIVI DI PUBBLICA INCOLUMITA' E DECORO URBANO.

Il giorno **venti novembre duemiladiciannove**, alle ore **15:00**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MASSEI DONATO	ASSESSORE	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P

presenti n. 4 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Vicesindaco, Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap", Dott.ssa Barbara Foglia:

PRESO ATTO delle risultanze dei sopralluoghi ispettivi effettuati in modo cadenzato e delle segnalazioni pervenute al locale Comando di Polizia Municipale da cui risulta la presenza, da diversi anni, di un rimorchio targato MC07274, intestato alla Sig.ra M.R., residente in Treia (MC), in via Temporanea n. 19, che risulta in stato di evidente usura e non manutenzione, parcheggiato su area pubblica contraddistinta al catasto terreni al foglio 13, particella 646, di proprietà del Comune di Treia ed avente destinazione urbanistica di area destinata a verde pubblico, ricadente nel centro abitato della frazione di Chiesanuova, in adiacenza a zone residenziali di rilevante frequentazione e fruibilità;

ACQUISITE agli atti del procedimento:

- la relazione di servizio del sovrintendente Alessia Margani che, a seguito di sopralluogo ispettivo per l'accertamento dello stato dei luoghi, evidenzia un utilizzo improprio e non consono alla destinazione d'uso del veicolo, che risulta da anni impiegato come struttura mobile per il ricovero di materiale di vario genere, di tipo meccanico, elettrico, edile a disposizione della proprietà, utilizzo di fatto compatibile con l'attività di spettacolo viaggiante svolta dal fruitore, Sig. M.A.; in sede di sopralluogo si accertava che "lo sportellone posto a chiusura del container risultava aperto, all'interno dello stesso si rinveniva materiale di vario genere tra cui pneumatici, condizionatori, finestre, materiale elettrico e meccanico diverso per tipologia, ravvisandosi "ictu oculi" uno stato di fatiscenza ed usura tale da rendere il tutto non funzionale alla destinazione originale;
- la nota informativa prot. n. 21.445 del 14 novembre 2019 dell'avvocato Alessandro Pettinari, procuratore della Sig.ra M.R., che si riporta integralmente: *la presente in nome e per conto della mia assistita Sig.ra M.R.: la sig.ra M.R. è intestataria dell'autoveicolo targato MC07274 ubicato nel Comune di Treia. La mia assistita con la presente autorizza il Comune di Treia allo spostamento del mezzo in altra area di proprietà comunale, ritenuta idonea alla permanenza temporanea, in attesa che il fruitore sig. M.A., rientri dalla Tunisia e provveda allo spostamento in altra area privata di cui abbia la disponibilità o allo smaltimento del mezzo*";

DATO ATTO che la situazione di incuria ed abbandono accertata arreca un grave nocumento alla salubrità, al decoro ed all'ornato urbano e risulta tale da necessitare un intervento cogente volto al ripristino della tutela ambientale e della destinazione a verde pubblico dell'area di sedime del mezzo e la pubblica incolumità del circondario, in considerazione del suo stazionamento in adiacenza a zona residenziale di recente qualificazione urbanistica;

RILEVATO che la gestione della "res pubblica" deve esercitarsi in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto delle disposizioni normative generali di tutela ambientale, dell'ornato pubblico e dell'altrui incolumità, in ottemperanza al principio generale di buona amministrazione;

RAVVISATA la necessità di provvedere con tempestività ad attuare interventi compensativi del disagio e del nocumento all'immagine pubblica che inevitabilmente un veicolo in condizioni di evidente usura e fatiscenza determina, risultando doveroso per l'Amministrazione attuare gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di decoro urbano;

RILEVATO che l'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 9, 21, 33 e 36 della Costituzione della Repubblica Italiana, concorre alla promozione

ed alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue componenti, quale attività di interesse pubblico e fattore di crescita sociale, civile ed economica della società, attuando azioni volte a:

- favorire la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme dello spettacolo, sostenendone lo sviluppo e le pari opportunità nell'accessibilità e nell'esercizio, riconoscendone il valore educativo e di promozione sociale;
- assicurare una civile convivenza e a regolare il comportamento e le attività dei cittadini nell'ambito del contesto territoriale, al fine di tutelarne la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, la qualità della vita, uniformandosi ai principi contenuti nello statuto comunale;
- concorrere alla promozione ed al sostegno dello spettacolo viaggiante anche mediante l'adeguamento funzionale e tecnico delle strutture e degli spazi destinati allo spettacolo, tenuto conto anche dell'evoluzione dei nuclei abitativi e residenziali, dello sviluppo della rete produttiva e commerciale della comunità locale e della mutevolezza delle abitudini sociali;
- attuare forme di mediazione sociale intesa come attività finalizzata alla coesione, all'integrazione ed allo sviluppo della cultura della diversità, attuando un ruolo attivo nel promuovere la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei dissidi che possono emergere nella comunità cittadina;

EVIDENZIATO che in data 15 luglio 2013 l'allora Sindaco pro tempore del Comune di Treia, Luigi Santalucia, con nota di riscontro all'istanza del Sig. M.A., titolare di autorizzazione per spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di Treia, dimostrava attenzione alle esigenze dello stesso consentendo l'utilizzo in via temporanea, per le necessità contingibili connesse alla propria attività lavorativa, dell'area "*de quo*" sita nella frazione di Chiesanuova, catastalmente individuata al foglio 13, particella 646, specificandosi che urbanisticamente risulta essere zona destinata a verde pubblico e priva di opere di urbanizzazione primaria e come tale non consona sotto il profilo igienico sanitario ad uno stazionamento stabile e duraturo per finalità residenziali;

ACCERTATO che il Sig. M.A., in forza del predetto atto autorizzatorio, lasciava, per più anni, in sosta il rimorchio targato MC07274, utilizzandolo impropriamente come container per il ricovero di attrezzatura e materiale vario, come evidenziato dai rilievi fotografici, la cui permanenza protratta e continuativa non risultava funzionale all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, le cui autorizzazioni temporanee rilasciate dell'Ente sono limitate a periodi contenuti e determinati temporalmente;

PRESO ATTO che:

- la Corte di Cassazione, con diverse pronunce di analogo contenuto, ha stabilito che un veicolo per essere considerato rifiuto è sufficiente che sia destinato all'abbandono non nel senso di "*res nullius*" di non definita appartenenza ma in quello traslato di non funzionalità del bene allo scopo per il quale è stato originariamente costruito;
- risulta presumibile che un veicolo utilizzato come deposito di materiale ha dismesso la sua funzione originaria in relazione alle condizioni oggettive desumibili dallo stato di conservazione ma che impongono, in ogni caso, a tutela del diritto privatistico della proprietà, un accertamento da effettuarsi in contraddittorio con il fruitore - detentore del mezzo Sig. M.A.;

RITENUTO, per le motivazioni anzidette, che il *dominus* "Comune di Treia" debba provvedere ad attuare le opere di bonifica necessarie ad eliminare il nocumento all'ornato ed alla sicurezza pubblica derivante dalla sosta permanente ed ininterrotta di un rimorchio in evidente stato di incuria, restando certo ed inconfutabile che il diritto di proprietà va esercitato nel rispetto di superiori interessi pubblici, *in primis*, la tutela della pubblica incolumità e la tutela ambientale e del contesto urbano;

RAVVISATA la necessità di trasferire temporaneamente, per il contenimento del disagio derivante da una situazione non decorosa e per le motivazioni anzidette, il mezzo in altro luogo situato esternamente al centro abitato, non accessibile a terzi, di proprietà comunale, garantendosi in tal modo la pubblica incolumità anche alla luce che nello stazionamento attuale il "cassone" del suddetto veicolo risulta facilmente apribile ed accessibile da terzi, con potenziale pregiudizio per la pubblica incolumità, non facilmente prevenibile stante la fruibilità dell'area verde come luogo di svago per i residenti;

DATO ATTO che si è provveduto a valutare aree alternative per il ricovero momentaneo del veicolo ritenendosi idonea l'area contraddistinta al catasto immobiliare del Comune di Treia al foglio n. 25, particella n. 555, in quanto ricadente nella zona artigianale della frazione Chiesanuova classificata come "*patrimonio pubblico stradale*", risultando ad oggi area da destinarsi a parcheggio ma non ancora definito né collaudato oggetto di sistemazione definitiva" e, comunque, esterna a zone residenziali e di limitata accessibilità;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha come finalità il contrasto di fenomeni e comportamenti in grado di impedire la libera fruizione dello spazio pubblico nelle diverse zone del territorio comunale, individuando aree urbane sensibili, dove è necessario attivare l'attività di controllo e di dissuasione di comportamenti pregiudizievoli della sicurezza dei cittadini, della civile convivenza, della quiete pubblica e del decoro urbano;

RILEVATO che l'area in questione, a destinazione urbanistica di verde pubblico, è utilizzata nelle attuali abitudini sociali dei residenti della frazione di Chiesanuova come zona di ritrovo e area ricreativa per gli anziani che la destinano abitualmente per il "gioco delle bocce", non trascurandosi la presenza anche di ragazzi e bambini che vi si ritrovano per lo svago giornaliero e che tali consuetudini impongono una valutazione di temperamento tra le esigenze degli operatori dello spettacolo viaggiante e della sicurezza dei residenti e frequentatori, oltreché di tutela del contesto urbano;

#### VISTI:

- gli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione ed il quadro normativo dei principi stabiliti sulla promozione e protezione delle diversità delle espressioni culturali secondo cui lo Stato e gli Enti locali devono sostenere lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile dello sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale riconoscendone il valore formativo ed educativo, anche per favorire l'integrazione e contrastare il disagio sociale;
- la legge 18 marzo 1968, n. 337 "*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*", che dispone che lo Stato riconosce la funzione sociale dello spettacolo viaggiante nel rispetto della normativa comunitaria per la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione dei lavoratori del settore;
- la legge 22 novembre 2017, n. 175 "*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*", con cui si riconosce a livello normativo il valore formativo ed educativo degli spettacoli viaggianti assicurando forme di tutela degli esercenti e riconoscendo in capo agli Enti locali l'onere di individuare immobili ed aree pubbliche non utilizzati da concedere, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti all'esercizio degli spettacoli viaggianti;
- il decreto-legge sulla sicurezza del 20 febbraio 2017, n. 14 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" e la relativa legge di conversione del 18 aprile 2017, n. 48, che contengono un insieme di disposizioni e misure applicative il cui obiettivo è potenziare l'intervento degli Enti territoriali e delle Forze di polizia nella lotta al

- degrado delle aree urbane, con un approccio che privilegia il coordinamento delle forze e la programmazione di interventi integrati;
- l'articolo 4 della legge 18 aprile 2017, n. 48, che dispone che per sicurezza urbana è da intendersi il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, con recupero delle aree o dei siti degradati, eliminando i fattori di marginalità e di esclusione sociale, attuando misure di prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, promuovendo la cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e di convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, nel rispetto delle competenze e delle funzioni;
  - l'articolo 8 della legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale reca modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare all'articolo 50, comma 5, riconoscendo al sindaco il potere di adottare ordinanze, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o di degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio per il decoro e la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
  - l'articolo 54, comma 4-bis: *"I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti."*;
  - l'articolo 9 del decreto-legge sulla sicurezza del 20 febbraio 2017, n. 14, successivamente riformulato dal decreto Salvini (decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, con legge 1 dicembre 2018, n. 132), che prescrive misure cogenti a tutela del decoro di particolari luoghi sensibili, prevedendo l'attuazione di politiche di contrasto alle condotte che limitano la fruibilità in sicurezza e la libera accessibilità delle aree pubbliche;
  - il regolamento di polizia urbana approvato con delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 9 aprile 2019;
  - l'ordinanza n. 1/70 del 17 giugno 2014 *"Disposizioni generali per la manutenzione del verde privato"*;
  - il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VALUTATA l'idoneità dell'area contraddistinta al catasto immobiliare del Comune di Treia al foglio n. 25, particella n. 555, ricadente nella zona artigianale della frazione Chiesanuova, con destinazione urbanistica di *"patrimonio pubblico stradale"* risultando ad oggi area da destinarsi a parcheggio non ancora definito e collaudato di limitata fruibilità;

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

- di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente

atto;

- di AUTORIZZARE il trasferimento del rimorchio targato MC07274, intestato alla Sig.ra M.R., residente in Treia, via Temporanea n. 19, presso l'area pubblica contraddistinta al foglio 25, particella 555 del catasto immobiliare del Comune di Treia di cui si è valutata preventivamente l'idoneità alla sosta del mezzo, unitamente al Funzionario responsabile del III Settore "Lavori Pubblici ed Ambiente", Arch. Lauretta Massei, ricadendo in area artigianale a limitata fruibilità (zona artigianale della frazione Chiesanuova); l'area risulta urbanisticamente destinata a "patrimonio pubblico stradale" area da destinarsi a parcheggio ma non ancora definito e collaudato, spazio di cui si è valutata preventivamente l'idoneità risultando area esterna al centro abitato, ricadente in zona artigianale ed a limitata accessibilità;
- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE V SETTORE  
F.to Dott.ssa Barbara Foglia

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del V Settore "Polizia locale ed amministrativa – Commercio – Suap", Dott.ssa Barbara Foglia;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI:

- gli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione ed il quadro normativo dei principi stabiliti sulla promozione e protezione delle diversità delle espressioni culturali secondo cui lo Stato e gli Enti locali devono sostenere lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile dello sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale riconoscendone il valore formativo ed educativo, anche per favorire l'integrazione e contrastare il disagio sociale;
- la legge 18 marzo 1968, n. 337 *"Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"*, che dispone che lo Stato riconosce la funzione sociale dello spettacolo viaggiante nel rispetto della normativa comunitaria per la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione dei lavoratori del settore;
- la legge 22 novembre 2017, n. 175 *"Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia"*, con cui si riconosce a livello normativo il valore formativo ed educativo degli spettacoli viaggianti assicurando forme di tutela degli esercenti e riconoscendo in capo agli Enti locali l'onere di individuare immobili ed aree pubbliche non utilizzati da concedere, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti all'esercizio degli spettacoli viaggianti;
- il decreto-legge sulla sicurezza del 20 febbraio 2017, n. 14 *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"* e la relativa legge di conversione del 18 aprile 2017, n. 48, che contengono un insieme di disposizioni e misure applicative il cui obiettivo è potenziare l'intervento degli Enti territoriali e delle Forze di polizia nella lotta al degrado delle aree urbane, con un approccio che privilegia il coordinamento delle forze e la programmazione di interventi integrati;
- l'articolo 4 della legge 18 aprile 2017, n. 48, che dispone che per sicurezza urbana è da intendersi il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, con recupero delle aree o dei siti degradati, eliminando i fattori di marginalità e di esclusione sociale, attuando misure di prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, promuovendo la cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e di convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, nel rispetto delle competenze e delle funzioni;
- l'articolo 8 della legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale reca modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare all'articolo 50, comma 5, riconoscendo al sindaco il potere di adottare ordinanze, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o di degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio per il

decoro e la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

- l'articolo 54, comma 4-bis: *“I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.”*;
- l'articolo 9 del decreto-legge sulla sicurezza del 20 febbraio 2017, n. 14, successivamente riformulato dal decreto Salvini (decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, con legge 1 dicembre 2018, n. 132), che prescrive misure cogenti a tutela del decoro di particolari luoghi sensibili, prevedendo l'attuazione di politiche di contrasto alle condotte che limitano la fruibilità in sicurezza e la libera accessibilità delle aree pubbliche;
- il regolamento di polizia urbana approvato con delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 9 aprile 2019;
- l'ordinanza n. 1/70 del 17 giugno 2014 *“Disposizioni generali per la manutenzione del verde privato”*;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del V Settore “Polizia Locale e Amministrativa – Commercio - Suap” e in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi dai presenti nei modi e forme di legge;

## **D E L I B E R A**

1. di CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di AUTORIZZARE il trasferimento del rimorchio targato MC07274, intestato alla Sig.ra M.R., residente in Treia, via Temporanea n. 19, presso l'area pubblica contraddistinta al foglio 25, particella 555 del catasto immobiliare del Comune di Treia di cui si è valutata preventivamente l'idoneità alla sosta del mezzo, unitamente al Funzionario responsabile del III Settore “Lavori pubblici – Ambiente – Servizi tecnici e manutentivi”, Arch. Lauretta Massei, ricadendo in area artigianale a limitata fruibilità; l'area risulta urbanisticamente destinata a “patrimonio pubblico stradale”, area da destinarsi a parcheggio ma non ancora né definito né collaudato, spazio di cui

si è valutata preventivamente l' idoneità risultando area esterna al centro abitato, ricadente in zona artigianale ed a limitata accessibilità;

3. di DARE MANDATO:

- al Funzionario responsabile del III Settore "Lavori pubblici – Ambiente – Servizi tecnici e manutentivi" di effettuare opere di delimitazione dell'area di ingombro per evitarne l'accessibilità a terzi non autorizzati, apponendosi regolamentare cartellonistica di divieto;
- al Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio - Suap", Dott.ssa Barbara Foglia, responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., di procedere agli adempimenti tecnico-amministrativi necessari all'attuazione del trasferimento del veicolo nonché all'effettuazione dei rilievi fotografici che comprovino l'esecuzione degli interventi funzionali alla messa in sicurezza dell'area di sedime da destinare alla sosta del veicolo e di quanto realizzato per delimitare l'area di ingombro per impedire, in concreto, l'accessibilità a terzi non autorizzati.

Successivamente, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

**D E L I B E R A**

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

\* \* \* \* \*

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco  
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---

**PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000**

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole  
Treia, 18-11-2019

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

---

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 27-12-2019 al 11-01-2020 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 24140 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 27-12-2019

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_:

[ ] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[ ] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI